

Edizione di sabato 14 Settembre 2019

AGEVOLAZIONI

Senza agevolazione l'acquisto di una nuova abitazione nello stesso Comune
di Laura Fava

IMPOSTE SUL REDDITO

Sì alla cedolare secca con canone locatizio variabile in base al fatturato
di Angelo Ginex

IVA

Vendite per corrispondenza e regole Iva
di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

Enti pubblici: termine di trasmissione della dichiarazione Imu/Tasi
di Cristoforo Florio, Stefano Lizzani

ACCERTAMENTO

L'attività di controllo sulle piccole e medie imprese
di Davide Albonico

RASSEGNA RIVISTE

Partecipazioni al costo ammortizzato: aspetti contabili e fiscali
di Fabio Giommoni

AGEVOLAZIONI

Senza agevolazione l'acquisto di una nuova abitazione nello stesso Comune

di Laura Fava

Non può fruire dell'agevolazione "prima casa" chi acquista una **nuova unità abitativa** situata nello stesso Comune in cui già detiene la **proprietà** di un **altro immobile, ancorché locato a terzi**, non potendo dichiarare nell'atto di acquisto "*di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare*", condizione richiesta dalla **lettera b), Nota II-bis, Tariffa parte prima, allegata al Tur.**

L'agevolazione "prima casa", quando il **venditore è un soggetto privato o un'impresa che vende in esenzione Iva**, consiste in una **riduzione dell'imposta di registro** dal 9% al 2% che, ai sensi della **Nota II-bis, Tariffa parte prima, allegata al Tur**, è fruibile a condizione che:

- l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui **l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi** dall'acquisto la propria **residenza**;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di **non essere titolare**, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione **di altra casa di abitazione nel territorio del Comune** in cui è ubicato l'immobile da acquistare;
- nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di **non essere titolare**, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà **su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto** o dal coniuge **con le agevolazioni**.

Osta, quindi, **all'applicazione dell'agevolazione "prima casa"** la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di **altra casa di abitazione**:

- **ubicata nello stesso Comune** del nuovo acquisto;
- **acquistata con le agevolazioni "prima casa", indipendentemente dall'ubicazione della stessa** (nello stesso Comune o in un Comune diverso dal nuovo acquisto).

La norma **non richiede alcuna verifica** in relazione **all'uso concreto** che il titolare fa né dell'abitazione preposseduta, né della nuova abitazione acquistata. L'unica condizione è che si tratti di "case di abitazione", come richiesto dalla norma, ovverosia **unità abitative** che possano **risultare astrattamente idonee al soddisfacimento di esigenze abitative**.

Su questo punto, l'Agenzia delle entrate si è già pronunciata in modo chiaro con la [circolare n.](#)

19/E/2001, con cui ha precisato che “*l'agevolazione non è applicabile nel caso in cui l'acquirente sia titolare, nel comune dove acquista, di altro immobile classificato o classificabile in catasto come abitazione, indipendentemente dall'utilizzazione di fatto*”.

A nulla hanno servito, quindi, le osservazioni dell'istante secondo cui, avendo **concesso in locazione l'immobile** a terzi e apposto, in tal modo, un **vincolo giuridico alla detenzione dell'abitazione**, l'immobile sarebbe “**oggettivamente inidoneo ad essere abitato**”.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante e in conformità con i precedenti di prassi, secondo l'Agenzia delle entrate “*l'inidoneità deve essere valutabile sulla base di criteri oggettivi, con la conseguenza che la fruizione dell'agevolazione per un nuovo acquisto può essere riconosciuta nel caso "di assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l'inagibilità dell'immobile (già posseduto) all'uso abitativo".*

È stata peraltro respinta l'interpretazione assunta dalla Corte di cassazione, ordinanza n. 19989/2018 che aveva ritenuto spettante l'agevolazione anche nell'ipotesi in cui l'abitazione preposseduta fosse stata oggetto di un **contratto di locazione regolarmente registrato** e “*non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa*”, ritenendo che **non possa attribuirsi rilevanza ad un concetto di “inidoneità” collegato ad una “indisponibilità giuridica” del bene che si viene a creare, per effetto del contratto di locazione, di carattere meramente temporaneo e dipendente dalla volontà del soggetto.**

Master di specializzazione

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Sì alla cedolare secca con canone locatizio variabile in base al fatturato

di Angelo Ginex

La previsione contrattuale che fa dipendere la **quota variabile** del canone di locazione dal **fatturato del conduttore** non costituisce **un'ipotesi di aggiornamento** ma una **mera modalità di determinazione dello stesso**, con la conseguenza che essa non è di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della **cedolare secca**. È questo il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta all'interpello n. 340 del 23 agosto 2019](#).

Nel caso di specie, la contribuente istante rappresentava di avere intenzione di acquistare un **negozi** (iscritto in catasto con categoria C/1 e con superficie inferiore a 600 mq), che avrebbe successivamente locato alla società Beta con un **contratto di locazione** per immobile commerciale della durata di anni 6+6, prevedendo un **canone** di locazione costituito da due componenti:

- una **quota fissa annuale** pari ad euro 59.000,00;
- una **quota variabile pari al 3,4% dei ricavi del punto vendita della società conduttrice**, per la sola parte dei ricavi annuali superiori ad euro 1.000.000.

La contribuente istante rappresentava di voler assoggettare il suddetto contratto di locazione al regime della **cedolare secca** di cui all'[articolo 3 D.Lgs. 23/2011](#), esteso alle **locazioni commerciali** a determinate condizioni dall'[articolo 1, comma 59, L. 145/2018](#), **con decorrenza dal 1° gennaio 2019**.

Tuttavia, considerato che il [comma 11 del citato articolo 3](#) stabilisce che durante il periodo corrispondente alla durata dell'opzione per la cedolare secca è **sospesa “la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat”**, chiedeva di conoscere se la previsione contrattuale *sub 2)* che fa dipendere la **quota variabile** del canone di locazione dal **fatturato** del conduttore, potesse essere di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della **cedolare secca**.

Secondo la contribuente, pur essendo il canone annuo variabile per effetto della quota percentuale sui ricavi del conduttore, **di fatto non verrà richiesto**, dopo la stipula del contratto stesso, **alcun aggiornamento** del canone, che rimarrà esattamente quello pattuito, seppure variabile negli anni.

Di conseguenza, essa ritiene applicabile il regime della cedolare secca al contratto in oggetto, pur in presenza di un canone variabile, perché **detta variabilità non è conseguente ad una successiva richiesta di aggiornamento**, ma è frutto **dell'applicazione di clausole contrattuali liberamente concordate dalle parti**, fin dalla stipula del contratto e ritenute eque per contemperare i diversi interessi dei contraenti.

Ebbene, l'Agenzia delle entrate ha rilevato, innanzitutto, che la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone locatizio a qualsiasi titolo trova la sua fonte normativa nell'[articolo 32 L. 392/1978](#) e che tale disposizione, in effetti, **non incide sul principio di libera determinazione del canone di locazione** delle parti contraenti.

Conseguentemente, appare **evidente la differenza tra l'aggiornamento** del canone di locazione per eventuali variazioni del potere d'acquisto della moneta, di cui al **citato articolo 32, e la pattuizione di una quota** del canone di locazione **in forma variabile** (che nel caso di specie è posta in relazione alla parte di ricavi che supera euro 1.000.000).

Quanto, poi, al principio della libera determinazione del canone di locazione per gli **immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione**, l'Agenzia delle entrate ha rilevato che la **Corte di Cassazione, con sentenza n. 5849/2015**, ha affermato che: "*le parti, nel momento in cui costituiscono il rapporto di locazione commerciale, sono lasciate libere di determinare il contenuto del contratto che meglio riproduca il loro concreto assetto di interessi, dando spazio anche alla possibilità che il canone non sia uniformemente determinato per tutti gli anni di durata del rapporto, potendo essere tali eventuali variazioni predeterminate causalmente giustificate dal contesto delle pattuizioni o comunque dalle circostanze del caso concreto prese in considerazione dalle parti stesse*".

Ne consegue che la possibilità di determinare il canone di locazione in ragione del **fatturato** del conduttore **rientra nella libertà accordata alle parti** di determinare il contenuto del contratto e **non integra** una determinazione privatistica della misura di **indicizzazione, né un aggiornamento del canone** ai sensi dell'[articolo 3, comma 11, D.Lgs. 23/2011](#).

In definitiva, quindi, è possibile fruire della **cedolare secca** anche in caso di **canone di locazione variabile** in base al **fatturato** del conduttore.

Master di specializzazione

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Vendite per corrispondenza e regole Iva

di Sandro Cerato

Ai sensi dell'[articolo 41, comma 1, lettera b\), D.L. 331/1993](#), costituiscono **operazioni non imponibili** in Italia “*le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta* sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa”.

È opportuno osservare sin da subito che l'[articolo 11-quater, comma 1, D.L. 35/2005](#) ha precisato che **risulta irrilevante la modalità con cui si conclude la vendita per corrispondenza o per catalogo**, con la conseguenza che anche la vendita di beni tramite *Internet* rientra nella disciplina in questione (in tal senso si veda anche la [risoluzione n. 274/E/2009](#)).

Tuttavia, per applicare le regole delle vendite per corrispondenza, l'[articolo 41](#) riportato richiede **due requisiti**:

- l'acquirente comunitario deve rivestire la **qualifica di consumatore finale** (ovvero di soggetto non passivo d'imposta quale, ad esempio, un ente non commerciale, un'associazione, ecc.);
- il trasporto deve essere eseguito da cedente, ovvero da terzi per suo conto.

In merito **all'ambito oggettivo delle vendite a distanza**, si deve trattare di **beni mobili materiali** (quelli immateriali rientrano, infatti, tra le prestazioni di servizi), ad **esclusione** dei seguenti:

- beni soggetti ad **accisa** (vini, liquori, ecc.);
- **mezzi di trasporto nuovi**;
- **beni da installare, montare ed assiemare** nello Stato del committente Ue (tali operazioni, ai sensi dell'[articolo 7-bis, D.P.R. 633/1972](#) sono infatti esclusi da Iva in Italia e rilevati territorialmente nello Stato membro in cui è stabilita la controparte Ue).

La disciplina Iva delle vendite a distanza prevedono le **seguenti regole**:

- per le **vendite eseguite fino al raggiungimento di una determinata soglia** (euro 100.000 o il minor importo stabilito dal singolo Stato Ue), l'imposta è **applicata nel Paese di origine**, e quindi in Italia per le cessioni poste in essere da un soggetto Iva nazionale;
- al **superamento della soglia prevista per il singolo Stato membro**, il cedente nazionale deve **identificarsi ai fini Iva** (direttamente o mediante nomina del rappresentante fiscale) in detto Stato membro per assoggettare le cessioni all'Iva di tale stato.

Resta ferma la possibilità per il cedente nazionale di **optare per l'applicazione dell'Iva nello Stato del committente** a prescindere dal superamento della soglia, nel qual caso l'opzione è vincolante per un **triennio** (da esercitarsi nel rigo VO10).

È opportuno osservare che:

- la **soglia** prevista dal singolo Stato membro è riferita alle **vendite eseguite in detto Stato**, con la conseguenza che il cedente nazionale deve identificarsi ai fini Iva esclusivamente negli Stati membri in cui le **vendite hanno superato la soglia**, mentre per quelle effettuate negli altri Stati l'imposta è applicata in Italia;
- l'**opzione per l'applicazione dell'imposta nello Stato membro del committente riguarda il singolo Stato**, con la conseguenza che il soggetto Iva nazionale **può scegliere i singoli Stati in cui esercitarla**, mentre per le vendite eseguite negli altri Stati membri resta applicabile l'imposta in Italia;
- al fine di **verificare il superamento della soglia** occorre aver riguardo alle vendite eseguite **nell'anno precedente** ed in quello in corso, con la conseguenza che in caso di superamento della soglia in corso d'anno l'obbligo di identificazione ai fini Iva nello Stato membro del committente avrà effetto almeno fino alla fine dell'anno successivo.

Come detto, mentre per le cessioni di beni **eseguite nei confronti di soggetti passivi d'imposta** in altri Stati Ue l'operazione si qualifica sempre come **cessione intracomunitaria non imponibile**, a prescindere dal volume di vendite effettuate, nelle transazioni svolte nei confronti di **consumatori finali** al superamento della soglia (per opzione) l'imposta deve essere assolta nel **Paese membro di destinazione**, con conseguente **obbligo di identificazione**.

Tuttavia, nonostante l'operazione **non sia territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia** (bensì nel Paese membro di destinazione), l'[articolo 41, comma 1, lettera b\), D.L. 331/1993](#) qualifica tale cessione come **non imponibile** (e non come fuori campo), con la conseguenza che **il cedente italiano è tenuto a presentare il modello Intra 1-bis (C.M. 13/1994)**.

Sul punto, è opportuno osservare che il descritto trattamento non risulta allineato a quanto previsto per le operazioni in entrata, ed è altresì **in contrasto con l'[articolo 33 della Direttiva 2006/112/CE](#)** secondo cui tali operazioni si qualificano come territorialmente rilevanti nel Paese di destinazione e fuori campo nel Paese di origine.

Seminario di specializzazione

IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVI E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Enti pubblici: termine di trasmissione della dichiarazione Imu/Tasi

di Cristoforo Florio, Stefano Lizzani

Con l'[articolo 3-ter D.L. 34/2019](#), convertito con L. 58/2019 (cd. “Decreto crescita”), sono stati modificati, a decorrere dal 2019, i **termini di presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’Imu e della Tasi**.

In particolare, con l’intervento normativo citato, è stato stabilito che la dichiarazione Imu/Tasi deve essere **trasmessa entro il 31 dicembre dell’anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, in luogo del precedente **termine del 30 giugno**.

La suddetta proroga è stata operata dal “Decreto crescita” con un intervento legislativo:

- sull'[articolo 13, comma 12 ter, primo periodo, D.L. 201/2011, ai fini Imu](#) (con tale decreto veniva disposta l’anticipazione sperimentale dell’Imu, la cui disciplina di base è stata definita dal D.Lgs. 23/2011); e
- sull'[articolo 1, comma 684, L. 147/2013, ai fini Tasi](#).

La norma ha suscitato qualche **dubbio interpretativo** con particolare riguardo alla sua **applicabilità** anche nei confronti degli **enti pubblici** e, più in generale, degli **enti non commerciali**, per i quali il tema della dichiarazione Imu/Tasi è piuttosto delicato, viste le peculiari **modalità di liquidazione e versamento** di tali imposte previste per tali soggetti.

Il motivo di tale dubbio è essenzialmente riconducibile al fatto che, dall’esame del [D.M. 26.06.2014](#), con il quale è stato approvato il **modello di dichiarazione** e le relative istruzioni dell’Imu e della Tasi per gli **enti non commerciali**, non emergerebbe alcuna modifica al termine di trasmissione delle suddette dichiarazioni.

In particolare, all'[articolo 5, comma 1, D.M. 26.06.2014](#), si continua a disporre che la dichiarazione Imu/Tasi “*(...) deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (...)*”. Tale disposizione, dunque, **non ha recepito la proroga del termine di trasmissione** della dichiarazione in discussione al 31 dicembre.

Si tratta a tutti gli effetti di una “**svista**” **legislativa**, dovuta ad un **mancato coordinamento normativo** che, tuttavia, con un’attenta analisi delle norme che disciplinano la dichiarazione

Imu/Tasi degli enti non commerciali, si ritiene possa essere **superata** attraverso un **coordinamento** delle disposizioni che regolamentano gli obblighi dichiarativi ai fini Imu/Tasi per gli enti in questione.

A tal fine va, infatti, evidenziato che l'[articolo 91-bis D.L. 1/2012](#) ha previsto una speciale disciplina per il calcolo dell'Imu e della Tasi per gli enti non commerciali, disponendo che in caso di **unità immobiliari con “utilizzazione mista”**, cioè utilizzate sia per gli scopi istituzionali dell'ente sia per l'esercizio di eventuali attività commerciali, **l'esenzione dall'Imu e dalla Tasi** si applica solo alla **frazione di unità** nella quale si svolge l'attività di **natura non commerciale**, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

Solo nell'ipotesi in cui tale identificazione analitica degli immobili **non sia possibile** (e si tratta di una circostanza molto frequente nella pratica), **l'esenzione da Imu e Tasi si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione**.

Ciò detto, va evidenziato che il richiamato [articolo 91-bis](#) rimandava ad un apposito **regolamento attuativo** con il quale individuare, tra gli altri, le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione Imu/Tasi.

Tale regolamento è stato poi approvato con il **D.M. 200/2012** nel quale, all'[articolo 6](#), viene disposto che “*(...) gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'[articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'Imu, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'\[articolo 91-bis\]\(#\), del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'Imu si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento \(...\)](#)*”.

Si tenga conto, inoltre, che tale disposizione **ha efficacia anche ai fini Tasi**, dal momento che l'[articolo 1, comma 687, L. 147/2013](#) dispone che “*(...) ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu (...)*”.

In altri termini, gli **obblighi dichiarativi** ai fini Imu/Tasi per gli enti non commerciali, cui fa rimando la norma attuativa di cui al decreto, sono quelli fissati dal **D.Lgs. 23/2011** (come integrato dal **D.L. 201/2011** e recentemente modificati dall'intervento del cd. “Decreto crescita”), che è norma di legge e – quindi – di **rango primario**, e non quelli fissati dall'[articolo 5, comma 2, D.M. 26.06.2014](#), che è invece esclusivamente una norma attuativa e di **rango secondario**.

Sulla base del **criterio gerarchico delle fonti normative** può dunque risolversi il conflitto “normativo” venutosi a creare sul punto, in quanto – come regola generale del sistema legislativo italiano – una specifica norma non può porsi in contrasto con altra norma di livello superiore, pena la sua invalidità, né può in alcun modo derogare ad una previsione normativa

di livello superiore.

Conclusivamente si deve ritenere che, malgrado la disposizione del [D.M. 26.06.2014](#) non abbia subito alcuna modifica, la stessa ha tuttavia **natura subordinata rispetto alla norma di rango primario** contenuta nel D.L. 201/2011, come recentemente modificato dal D.L. 34/2019; pertanto e nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti, il **termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi da parte degli enti non commerciali dovrebbe essere anch'esso automaticamente differito al 31 dicembre**, non potendo una disposizione avente natura regolamentare derogare alla normativa avente valore di legge.

Peraltro, anche le stesse istruzioni ministeriali alla dichiarazione Imu/Tasi ENC, nel commentare il termine e le modalità di presentazione della dichiarazione in questione, richiamano – correttamente – **solo ed esclusivamente la disposizione di carattere generale** contenuta nell'[articolo 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011](#) e non anche le disposizioni attuative del [D.M. 26.06.2014](#).

Sul punto resta naturalmente auspicabile un **chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria**, al fine di fare definitivamente luce sul mancato coordinamento normativo in cui è incorso il Legislatore.

Seminario di specializzazione
**D.L. "CRESCITA": LE NOVITÀ 2019 PER
LE IMPRESE E LE PERSONE FISICHE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

L'attività di controllo sulle piccole e medie imprese

di Davide Albonico

In un [precedente contributo](#) sono stati evidenziati gli **indirizzi operativi**, contenuti nella [circolare n. 19/E/2019](#) e rivolti agli uffici presenti sul territorio, per le **attività di prevenzione e contrasto all'evasione**.

Con specifico riferimento alle **piccole e medie imprese**, che rappresentano i contribuenti con la più alta numerosità tra i soggetti titolari di partita Iva, la circolare chiarisce che, parallelamente all'attività di controllo, gli uffici dell'Agenzia delle entrate saranno impegnati a **promuovere l'adempimento spontaneo** e a garantire **assistenza ai contribuenti destinatari delle lettere di compliance**, selezionando per il controllo coloro che non hanno giustificato l'anomalia comunicata, con l'utilizzo del canale *Civis*, o non hanno modificato il loro comportamento a seguito della ricezione della comunicazione.

Già nel corso del **secondo semestre del 2019** è in programma l'**invio di comunicazioni** ai contribuenti che presentano particolari **anomalie dichiarative**, ovvero hanno emesso fatture elettroniche per i primi due trimestri 2019 e non hanno presentato le relative comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

L'enorme mole di dati a cui avrà accesso l'Agenzia delle entrate sarà fondamentale per un'attenta **analisi del rischio e selezione dei contribuenti da assoggettare ai tradizionali controlli**, evitando così sul nascere possibili frodi fiscali. Tale attività di **analisi del rischio e selezione** dovrà essere in ogni caso realizzata attraverso un uso appropriato delle banche dati e dei relativi applicativi informatici messi a disposizione.

Per le **imprese di minori dimensioni**, l'attenzione si focalizzerà nei confronti di soggetti che **sottofatturano le prestazioni attive o portano in detrazione costi non inerenti all'attività esercitata**; indice di tali comportamenti potrebbero rinvenirsi:

- nell'effettuazione di **acquisti da soggetti che omettono la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali** e del modello "Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva";
- nella presenza di un **elevato importo dei costi cd. "residuali"**;
- negli **acquisti effettuati da controparti che dichiarano l'esercizio di attività rientranti in codici Ateco cd. residuali** (ad esempio i codici che terminano con la dicitura n.c.a.);
- nella presenza di **bassa redditività anche a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo**.

Quanto invece alle **imprese di medie dimensioni**, le stesse saranno idealmente divise in due

macro categorie:

- per le imprese meno strutturate, con **volume d'affari o ricavi inferiori a 25 milioni di euro** potranno essere utilizzati, ai fini della selezione in funzione dell'attività di controllo, gli applicativi comunemente adoperati per l'attività di analisi;
- per le imprese con **volume d'affari o ricavi compresi tra 25 e 100 milioni di euro**, l'attività sarà incentrata principalmente sui **fenomeni di pianificazione fiscale** nazionale ed internazionale che comportano l'erosione di base imponibile dal territorio dello Stato.

Una volta selezionati i soggetti, gli Uffici dell'Agenzia delle entrate dovranno porre particolare attenzione alla corretta individuazione delle **modalità di controllo da adottare**.

Le **strutture provinciali**, nell'ambito dell'attività di verifica, daranno priorità al controllo dei **soggetti a maggior rischio di evasione fiscale** o ai **casi più complessi**, concentrando l'attenzione su concrete situazioni di rischio ed evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura essenzialmente formale.

Nell'ambito delle **attività istruttorie interne** le strutture operative dovranno utilizzare le **indagini finanziarie** attingendo alle informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari.

Interessante è poi il passaggio nel quale viene posto l'accento sull'importanza del **contraddiritorio preventivo** perché, garantendo l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, può **rendere la pretesa tributaria adeguatamente motivata**.

Come già anticipato, i soggetti destinatari delle **lettere di compliance** che non hanno regolarizzato la loro posizione, potranno essere **soggetti a controlli** così da indurre i contribuenti a un comportamento sempre più collaborativo. A tal riguardo, nel corso dell'anno saranno messe a disposizione degli uffici operativi le **liste dei soggetti destinatari nel corso del 2018 delle apposite comunicazioni concernenti anomalie, relative al triennio 2014-2016, degli studi di settore** che risultano non aver mutato il comportamento ritenuto anomalo.

L'Agenzia delle entrate ricorda, infine, come nel corso delle **attività di controllo delle compensazioni e delle agevolazioni fiscali**, gli Uffici si concentreranno sia sui **soggetti che hanno indebitamente utilizzato crediti d'imposta in compensazione orizzontale**, sia sui **soggetti destinatari di benefici e incentivi fiscali** (quale ad esempio il credito d'imposta per attività di "ricerca e sviluppo"), ponendo particolare attenzione anche ai casi in cui **crediti palesemente fintizi** risultino **utilizzati in compensazione** per il pagamento di somme iscritte a ruolo, di somme dovute a seguito di atti di recupero o di avvisi di accertamento definiti in adesione dal contribuente.

Seminario di specializzazione

ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

Partecipazioni al costo ammortizzato: aspetti contabili e fiscali

di Fabio Giommoni

Articolo tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie n. 7/2019?

Tra le varie semplificazioni previste per i contribuenti che applicano il regime forfettario è previsto l'esonero dall'obbligo di porre in essere gli adempimenti che normalmente sono a carico dei sostituti d'imposta; questo esonero si è però recentemente compresso a opera del Decreto Crescita (articolo 6, D.L. 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019; convertito con la L. 58/2019), attraverso il quale il Legislatore ha scelto di ripristinare tali adempimenti in qualità di sostituto d'imposta a carico dei forfettari, ma solo con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati, introducendo peraltro una disciplina transitoria per regolare i redditi erogati nel corso dei primi mesi del 2019. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di “La rivista delle operazioni straordinarie n. 7/2019?

Diritto e società

“Scissione doppia a favore di una medesima società beneficiaria” *di Manuela Grassi e Andrea Zoccali*

“La tutela dei titolari di partecipazioni munite di diritti speciali nelle Spa e nelle Srl nelle operazioni di fusione e scissione, nonché i possibili rimedi esperibili anche in sede giurisdizionale” *di Silvia Sardena*

“Il nuovo “investitore” di pmi: la società di investimento semplice (Sis)” *di Valeria Marocchio e Federico Cognato*

Tributi e accertamento fiscale

“La (reintrodotta) disciplina del c.d. “bonus aggregazioni”” *di Gianluca Cristofori e Domenico Santoro*

Prassi contabile

“Partecipazioni al costo ammortizzato: aspetti contabili e fiscali” di *Fabio Giommoni*

Giurisprudenza

“Profili Iva del *lease back*” di *Marco Peirolo*



LA RIVISTA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
Mensile di approfondimento dedicato alla gestione straordinaria di imprese e società

IN OFFERTA PER TE € 107,25 + IVA 4% anziché € 165,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA